

OGGETTO: In vigore le nuove regole sulle cessioni di prodotti agroalimentari

Il **24 ottobre 2012** sono **entrate in vigore** le **nuove regole** sulla commercializzazione dei **prodotti agricoli ed alimentari**, che prevedono:

- ♦ **l'obbligo del contratto in forma scritta;**
- ♦ **termini rigorosi di pagamento;**
- ♦ **divieto di pratiche commerciali sleali.**

L'intervento è finalizzato a favorire una **maggior trasparenza ed efficienza nel settore agroalimentare** evitando:

- ♦ l'utilizzo di termini di pagamento eccessivamente lunghi;
- ♦ l'applicazione, da parte del contraente che dispone di una maggior forza commerciale, di condizioni contrattuali "ingiustificatamente" gravose.

Il Decreto del ministero delle Politiche agricole che dà piena attuazione¹ alla disciplina in esame (prevista dal decreto liberalizzazioni), promosso dal Consiglio di Stato anche se con alcune riserve, ancora non è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale.

LE NUOVE REGOLE IN SINTESI	
AMBITO DI APPLICAZIONE (Art. 1 commi 2 e 3 del decreto attuativo)	La nuova disciplina introdotta dal Decreto liberalizzazioni riguarda le "cessioni di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana". Per prodotti agricoli si intendono quelli indicati all'allegato 1 dell'art. 38 comma 3 del trattato di funzionamento dell'Unione Europea, ossia tutti i prodotti provenienti da aziende agricole (animali vivi, carni, latte, piante e prodotti della floricoltura, cereali, ortaggi, frutta, paglia, foraggi ecc ...), compresi gli alimenti preparati per gli animali, quindi i mangimi e gli integratori. Per prodotti alimentari si intendono, invece, quelli indicati all'art. 2 del regolamento CE n. 178/2002, e quindi tutti quelli che possono essere ingeriti da un essere umano. Sono esclusi dalla disciplina in esame i conferimenti di prodotti: ♦ agricoli/alimentari effettuati alle cooperative, ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 228/2001, da parte dei soci delle cooperative stesse; ♦ agricoli/alimentari effettuati alle organizzazioni di produttori, ex D.Lgs. n. 102/2005, da parte dei soci delle organizzazioni stesse; ♦ ittici effettuati tra imprenditori ittici, ex art. 4, D.Lgs. n. 4/2012. Non rientrano altresì nel campo di applicazione dei commi 1 e 3 del citato art. 62 "le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito".

¹ Come indicato al comma 11 bis dell'art. 62 del D.L. 1/2012.

FORMA SCRITTA DEL CONTRATTO (Art. 3 del decreto attuativo)	I contratti riguardanti la cessione di prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, devono, a pena di nullità essere stipulati in forma scritta e devono riportare la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, nonché il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. Per forma scritta si intende “qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli”. La superfluità della sottoscrizione può affermarsi solo in presenza di situazioni qualificabili equipollenti all'apposizione della firma, idonee a dimostrare in modo inequivocabile la riferibilità del documento scritto ad un determinato soggetto. Gli elementi essenziali del contratto possono essere contenuti sia nel contratto quadro/nell'accordo interprofessionale sia nei seguenti documenti purché questi riportino gli estremi ed il riferimento ai corrispondenti contratti/accordi: ◆ contratti di cessione dei prodotti; ◆ documenti di trasporto/consegna o fatture; ◆ ordini di acquisto. Gli elementi essenziali possono anche essere contenuti negli scambi di comunicazioni e di ordini antecedenti alla consegna dei prodotti. I documenti di trasporto, consegna, e le fatture integrati con tutti gli elementi richiesti dal D.L. liberalizzazioni, devono riportare la seguente dicitura: “Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27” I contratti sono informati ai principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni.
CONDOTTE SLEALI (Art. 62 comma 2 del D.L. 1/2012, art. 4 del decreto attuativo)	Il decreto liberalizzazioni vieta: ◆ l'imposizione (diretta o indiretta) di condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive; ◆ l'applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti; ◆ la subordinazione della conclusione, dell'esecuzione dei contratti e della continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali all'esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre; ◆ il conseguimento di indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali; ◆ l'adozione di ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le

	condizioni di approvvigionamento. Secondo il Decreto attuativo è vietato <i>“qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali gravose”</i>, comprese quelle che: ◆ prevedono servizi e/o prestazioni accessorie “senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto”; ◆ escludono l'applicazione di interessi di mora o il risarcimento delle spese di recupero crediti; ◆ determinano prezzi “palesamente al di sotto dei costi di produzione” dei prodotti oggetto delle cessioni effettuate dagli imprenditori agricoli; ◆ impongono al cedente, dopo la consegna dei prodotti, “un termine minimo prima di poter emettere la fattura”, salvo “il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all'ultima consegna del mese”. Per quanto riguarda le pratiche sleali che prevedono prezzi al di sotto dei costi di produzione, il Consiglio di Stato suggerisce di prendere a riferimento non il costo di produzione di ogni singola impresa, ma quello medio.	
TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE (Art. 5 del decreto attuativo)	Il termine di pagamento del corrispettivo, secondo il Decreto liberalizzazioni, va effettuato: ◆ per le merci deteriorabili, entro il termine legale di 30 giorni; ◆ per tutte le altre merci entro 60 giorni. Sono prodotti alimentari deteriorabili quelli che rientrano in una delle seguenti categorie:	
	PRODOTTI AGRICOLI, ITTICI E ALIMENTARI PRECONFEZIONATI	che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni;
	PRODOTTI AGRICOLI, ITTICI E ALIMENTARI SFUSI, COMPRESI ERBE E PIANTE AROMATICHE	anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a 60 giorni;
	PRODOTTI A BASE DI CARNE CHE PRESENTANO, ALTERNATIVAMENTE, UNA DELLE SEGUENTI CARATTERISTICHE FISICO CHIMICHE	aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2;
		aW superiore a 0,91;
		pH uguale o superiore a 4,5;
	TUTTI I TIPI DI LATTE	
	In entrambi i casi, quindi sia per i prodotti deteriorabili sia per tutti gli altri, il termine di pagamento decorre dall’“ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura”, mentre gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento del corrispettivo; il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori 2 punti percentuali ed è inderogabile. In merito alle modalità di fatturazione ed ai termini di pagamento va tenuto conto che: ◆ la fatturazione va effettuata considerando le differenti tipologie di termini di pagamento previste per le cessioni dei prodotti e pertanto “il cedente deve	

Studio Elena Lorigiola – Dottore Commercialista

Circolare del 29 ottobre 2012: Cessione di prodotti agroalimentari

	emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti"; ♦ in caso di ritardato pagamento al fine dell'individuazione del calcolo degli interessi dovuti assume particolare rilevanza la data di ricevimento della fattura. In merito il Decreto attuativo in esame prevede che: ✓ tale data è "validamente certificata" soltanto se il ricevimento della fattura è avvenuto in una delle seguenti modalità: - o consegna "a mani"; - o raccomandata A.R., - o posta elettronica certificata (PEC); - o sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente; ✓ se vi è incertezza in merito alla data di ricevimento della fattura si assume che la fattura sia ricevuta alla data di consegna dei prodotti. Gli interessi, come prevede il Decreto attuativo, vanno calcolati utilizzando il tasso di riferimento determinato ai sensi dell'art. 5 comma e del d.lgs. 231/2002 in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. È comunque vietato "negare il pagamento dell'intero importo pattuito per la fornitura a fronte di contestazioni solo parziali relative all'adempimento della medesima".	
SANZIONI (Art. 62 commi 5-7 del D.L. 1/2012)	VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DELLA FORMA SCRITTA DEL CONTRATTO E CONTENUTO DELLO STESSO	sanzione da € 516 a € 20.000 determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione
	IN CASO DI CONDOTTA SLEALE	sanzione da € 516 a € 3.000 determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti
	IN CASO DI RITARDO DEI PAGAMENTI	sanzione da € 500 a € 500.000 determinata in base al fatturato, alla ricorrenza ed alla misura del ritardo
ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI (Art. 62 commi 5-7 del D.L. 1/2012)	ART. 62, COMMA 1, DL N. 1/2012 obbligo della "forma scritta" e dell'indicazione della durata, quantità e caratteristiche del prodotto venduto, nonché del prezzo, modalità di consegna e di pagamento	Ai contratti stipulati dal 24.10.2012.
		I contratti in essere al 24.10.2012 vanno adeguati ai nuovi requisiti entro il 31.12.2012.
	ART. 62, COMMA 2 E 3, DL N. 1/2012 divieto di "condotte sleali" e termini di pagamento	I contratti stipulati in presenza di norme comunitarie da cui discendono termini per la stipula dei contratti stessi, precedenti al 24.10.2012, vanno adeguati per la campagna agricola successiva.
		A decorrere dal 24.10.2012, con riferimento anche ai contratti in essere a tale data a prescindere dagli eventuali adeguamenti.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti.